REGOLAMENTO (CE) N. 1676/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio per taluni prodotti tessili originari del Brasile, della Cina, della Corea del Sud e di Hong Kong

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3832/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), prorogato per il 1994 dal regolamento (CEE) n. 3668/93 (2), in particolare l'articolo 12, terzo comma,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 10 del regolamento (CEE) n. 3832/90, la sospensione tariffaria nell'ambito dei massimali tariffari preferenziali è accordata, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994, nei limiti degli importi individuali fissati nella colonna 7 dell'allegato I del medesimo regolamento, a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti interessati; che, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma del summenzionato regolamento, la Commissione può, anche dopo il 30 giugno 1994, prendere misure per porre fine alle imputazioni sui limiti tariffari preferenziali, qualora tali limiti siano superati in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante l'esercizio preferenziale;

considerando che per i prodotti dei numeri d'ordine, categorie e origini indicati nella seguente tabella i massimali individuali erano fissati ai livelli indicati nella tabella stessa:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Massimali	
			pezzi	tonnellate
40.0180	18	Brasile		56,000
40.0580	58	Cina		28,500
40.0660	66	Cina		2,000
40.0740	74	Cina	7 000	
40.0770	77	Cina		5,000
40.0900	90	Hong Kong		7,500
40.0970	97	Cina		2,000
40.1000	100	Corea del Sud		13,500
42.1420	142	Cina		28,500
42.1570	157	Cina		7,500

che, alla data del 15 giugno 1994, il totale delle imputazioni effettuate nel corso dell'esercizio preferenziale 1994 (periodo 1° gennaio-30 giugno 1994) ha oltrepassato i massimali in questione;

considerando che occorre prendere una misura per porre fine alle imputazioni sui suddetti massimali per quanto riguarda i numeri d'ordine, le categorie e le origini in questione,

(1) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(2) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 15 luglio 1994, le imputazioni sui massimali tariffari aperti per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3832/90, relativi ai prodotti indicati nella seguente tabella e originari dell'Indonesia, non sono più ammesse:

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	Brasile
		6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 19 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, eslcusi quelli a maglia	
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Cina
40.0660	66 (tonnellate)	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	Cina
40.0770	77 (tonnellate)	ex 6211 20 00	Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	Cina
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spagno, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche	Hong Kong

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Origine
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate ; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Cina
40.1000	100 (tonnellate)	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Corea del Sud
42.1420	142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili, diversi da quelli di cocco, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, o quelli della categoria 59	Cina
42.1570	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 90 6106 90 50 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 ex 6111 90 00 ex 6112 20 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	Cina

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione